



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- SOCIETÀ ECOAMBIENTE ITALIA S.R.L. (SIRACUSA) - P.IVA 05989740823 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 15 DEL D. LGS.VO 152/2006 E SS.MM.II. IMPIANTO MOBILE DI TRITURAZIONE/TRITOVAGLIATURA PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ED URBANI. (TRITURATORE ARJES VZ 950 DK). MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D. P. Reg. n. 008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379 del 20 Novembre 2018 con il quale l'Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l'Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi...";
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a

seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;

- VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL del 08/05/2012 relativo alla nozione di “Impianto Mobile”;
- VISTO il Decreto n. 1014 del 14 Luglio 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, valido fino al 18 Maggio 2022, con il quale è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D. Lgs n.152/2006, n. 1 impianto mobile/trasportabile costituito da un trituratore ARJES VZ 950 DK, matricola n.13 e da un Vaglio marca MONSEN mod. VDE 10000 serie MSVDE 10000/2016, per il recupero e lo smaltimento di cui ai punti R3, R4, R5, R12 e D9 e D13 degli allegati “B” e “C” parte IV del D.L.vo 152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con capacità massima di trattamento pari a 396.000 ton/anno, di proprietà della Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l. con sede legale in Siracusa, via Teracati n. 156;
- VISTA l’istanza del 06/08/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento in data 07/08/2018 al n. 33298 con la quale la Società EcoAmbiente Italia S.r.l. con sede legale in Siracusa, via Teracati n. 156, ha chiesto l’integrazione del D.D.G. n. 1014 del 14/07/2017, con l’utilizzo del vaglio rotante DOPPSTATD SM 720 PLUS matricola 210, in alternativa all’utilizzo del Vaglio marca MONSEN mod. VDE 10000 serie MSVDE 10000/2016 già autorizzato con il citato provvedimento;
- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all’istanza, costituita da :
- contratto di noleggio con patto di futura vendita del macchinario registrato all’Agenzia delle Entrate di Giarre (CT) il 03/08/2018 al n. 663 serie 3;
 - Disegni macchinario;
 - Sceda tecnica vaglio;
 - Dichiarazione conformità macchinario

VISTE le specifiche tecniche del vaglio, di seguito riportate:

Tipo impianto: Vaglio rotante DOPPSTADT SM 720 PLUS

Dati tecnici

DIMENSIONI:

Telaio	Semirimorchio
Peso totale (kg)	24000
Lunghezza (mm)	17000
Larghezza (mm)	6900
Altezza (mm)	4000
Larghezza di trasporto (mm)	2550
Altezza di trasporto (mm)	4000

Lunghezza di trasporto (mm) 13250

DIMENSIONI TRAMOGGIA:

Larghezza mm 1980
 Lunghezza mm 4750
 Altezza di carico mm 2900
 Capacità di contenimento mc 7.0

TRASMISSIONE

Tipo di motore motore diesel
 Crea Deutz TCD 3.6 L4
 Potenza motore (kW)/giri 85/1800
 Serbatoio del carburante (l) 400
 Coppia (Nm) max. 480 bei 1600 giri

TAMBURO VAGLIANTE

Diametro (mm) 2000
 Lunghezza (mm) 7100
 Dimensioni della maglia (mm) 8 bis 100
 Spessore parete del tamburo (mm) 6 bis 10
 Larghezza del tappeto dei nastri posti allo scarico mm 1000
 Numero nastri inclinati per la formazione del cumulo (di cui uno laterale) n.2
 Numero nastri laterali previsti dalla macchina n.3

- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 14 Marzo 2019;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta EcoAmbiente Italia S.r.l. è stata già espletata;
- VISTA** l'iscrizione della Società Ecoambiente Italia S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Siracusa con validità fino al 29/08/2018 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di “in aggiornamento” così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- ATTESO** che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO** che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al rilascio del provvedimento di modifica del D.D.G. n. 1014 del 14/07/2017, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche se più restrittive;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 1014 del 14/07/2017 valido fino al 18 Maggio 2022, intestato alla Società ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l. con sede legale in via Teracati n. 156 – Siracusa, in uno alle operazioni di tritovagliatura, è integrato con l'autorizzazione all'utilizzo complementare del vaglio rotante marca DOPPSTADT SM 720 PLUS in alternativa al vaglio Monsen modello VDE 1000 serie MSVDE già autorizzato con il medesimo provvedimento. **FERMO IL RESTO.**

ART. 2

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, ai sensi del comma 15 del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. la data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. la copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. specifico diagramma che evidenzi, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzi che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso,

- riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
 7. le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
 8. appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
 9. garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
 10. piano operativo di sicurezza.

ART. 3

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 4

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, Codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo modalità che saranno disposte dal D.R.A.R., sull'indirizzo Pec : "dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it".

ART. 5

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 6

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 9

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente Decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 10

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 11

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 1014 del 14/07/2017 valido fino al 18 Maggio 2022, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

ART. 13

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società ECOAMBIENTE ITALIA S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.


Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Siracusa (CT), Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Prefettura di Siracusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. Struttura Territoriale di Siracusa, A.R.T.A-Servizio 1 - VAS/VIA, A.R.T.A - Servizio 2- Emissioni in Atmosfera, D.R.A.R.- Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 22 MAR 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

(*Marcello Asciano*)




IL DIRIGENTE

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Arch. *Antonio Rotella*)

